

**Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, “Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato”.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella deliberazione del 28 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art.1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento ha ad oggetto il riordino degli organi collegiali dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art.2.

*Organi collegiali soppressi*

1. Sono soppressi, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.537, gli organi collegiali elencati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Le funzioni consultive in materia di armi e di sostanze esplosive e infiammabili sono esercitate dalla Commissione consultiva centrale controllo armi.

3. Le funzioni di riscontro relative ai fondi alluvioni sono esercitate dal Comitato provinciale erogazione fondi alluvioni.

4. Le funzioni relative all'erogazione di assegni o di provvidenze ai ciechi e ai sordomuti sono esercitate dalla Commissione concessioni assegni assistiti sordomuti.
5. Le funzioni di cooperazione con il Servizio di controllo statistico sulle manifestazioni fieristiche internazionali sono esercitate dalla Commissione consultiva interministeriale per le manifestazioni fieristiche.
6. [Le funzioni consultive in materia di presidi sanitari sono esercitate dalla Commissione unica del farmaco]<sup>1</sup>.
7. Per lo svolgimento delle funzioni già attribuite alla Commissione per i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, la partecipazione procedimentale é assicurata ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. Il Comitato tecnico per l'approvazione dei piani per l'occupazione giovanile continua ad operare fino all'esaurimento delle pratiche pendenti.

### Art.3.

#### *Sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi*

1. Le funzioni degli organi collegiali di cui all'allegata tabella B, che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono svolte mediante indizione, da parte dell'amministrazione presso la quale era operante ciascun organo collegiale, di una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato e integrato dall'art. 2, commi 12, 13 e 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

(Il comma 2 non é stato ammesso al visto della Corte dei conti).

3. Per l'esercizio delle funzioni di organi collegiali a non esclusiva partecipazione pubblica, la partecipazione dei soggetti privati alla conferenza di servizi é disciplinata dalle disposizioni in materia di partecipazione procedimentale, di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Sono soppressi, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli organi collegiali di cui al comma 1 del presente articolo.

### Art.4.

#### *Riduzione del numero dei componenti*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il numero dei componenti degli organi collegiali elencati nell'allegata tabella C, che costituisce parte integrante del presente regolamento, é ridotto in modo che, per ogni amministrazione o ente o categoria non sia ammesso più di un rappresentante salvo che, in casi eccezionali, la presenza di più rappresentanti della singola amministrazione, ente o categoria sia giustificata dalla conformazione dell'interesse di cui essi siano portatori e, comunque, entro i limiti strettamente necessari al funzionamento dell'organo.

---

<sup>1</sup> Comma abrogato dall'art. 1, D.P.R. 27 luglio 1995, n. 398.

(I commi 2, 3 e 4 non sono stati ammessi al visto della Corte dei conti).

## Art.5.

### *Trasferimento di funzioni*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera d), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono trasferite ai dirigenti amministrativi le seguenti funzioni:

- a) [funzioni consultive già attribuite al Consiglio del contenzioso diplomatico]<sup>2</sup>;
- b) funzioni relative al vestiario e all'equipaggiamento del personale del Corpo vigili del fuoco già attribuite alle commissioni vestiario ed equipaggiamento del personale del Corpo vigili del fuoco;
- c) funzioni relative alla razionalizzazione del settore siderurgico già attribuite al Comitato tecnico "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici";
- d) funzioni relative alle sanzioni sulla programmazione obbligatoria già attribuite alla Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria;
- e) funzioni relative alla gestione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi già attribuite al Comitato per la gestione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi;
- f) funzioni relative all'adozione di provvedimenti finalizzati alla ristrutturazione e riconversione industriale già attribuite al Comitato tecnico concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la conversione e lo sviluppo del settore;
- g) funzioni relative all'energia elettrica già attribuite al Comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate;
- h) funzioni relative alla concessione di contributi a fondo perduto già attribuite al Comitato per le concessioni di contributi a fondo perduto;
- i) funzioni consultive in materia di ricerche preistoriche.

2. Sono conseguentemente soppressi i seguenti organi:

- a) [Consiglio del contenzioso diplomatico]<sup>3</sup>;
- b) commissioni vestiario ed equipaggiamento del personale del Corpo vigili del fuoco di cui al decreto ministeriale 7 novembre 1986, n. 6235;
- c) Comitato tecnico "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici" di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, art. 20;
- d) Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, art. 51;
- e) Comitato per la gestione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, art. 19, comma 3;
- f) Comitato tecnico concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, per la ristrutturazione, la conversione e lo sviluppo del settore, di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, art. 4;

---

<sup>2</sup> Lettera soppressa dall'art. 1, D.P.R. 1<sup>oo</sup> settembre 1995, n. 464.

<sup>3</sup> Lettera soppressa dall'art. 1, D.P.R. 1<sup>oo</sup> settembre 1995, n. 464.

g) Comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate di cui alla deliberazione CIP 12 luglio 1989, titolo II, art. 4, e successive modificazioni ed integrazioni;

h) Comitato consultivo ricerche preistoriche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, art. 29.

3. Nel caso in cui permanga la necessità di acquisire il parere di altre amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. I compiti di cui all'art. 17, lettere a), b), c) e d) della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono trasferiti all'ufficio provinciale del lavoro, che provvede in via definitiva. Detti compiti sono esercitati sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione provinciale per le assunzioni obbligatorie ai sensi del primo comma dell'art. 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

#### Art.6.

##### *Disciplina delle rappresentanze sindacali e di categoria e sede degli organi collegiali.*

(Il comma 1 non è stato ammesso al visto della Corte dei conti).

2. I rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche cessano di fare parte degli organi collegiali elencati nell'allegata tabella D, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(Il comma 3 non è stato ammesso al visto della Corte dei conti).

4. La composizione dei consigli di amministrazione delle università è stabilita dagli statuti degli atenei, con numero di membri comunque non superiore a quindici. Fino alla definizione degli statuti, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, restano in vigore gli attuali consigli di amministrazione.

5. Le commissioni giudicatrici nei concorsi a posti di professore universitario si riuniscono nelle sedi universitarie indicate nel bando di concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può comunque autorizzare lo svolgimento delle riunioni in sede diversa, per comprovate e motivate esigenze, segnalate dal presidente della commissione. Quest'ultima disposizione si applica anche ai concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

6. È abrogato l'art. 73, primo comma, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

#### Art.7.

(Non ammesso al visto della Corte dei conti).

## Tabella A <sup>4</sup>

Ministero degli affari esteri:

- 1) Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo, Legge 26 febbraio 1987, n. 49 art. 8.
- 2) Commissione per le organizzazioni non governative, Legge 26 febbraio 1987, n. 49 - art. 8.
- 3) Commissione italiana per la C.S.C.E.
- 4) Comitato di coordinamento degli uffici del Ministero degli affari esteri di cui al D.M. 4 novembre 1978.
- 5) Commissioni di esperti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 11 aprile 1955, n. 288.

---

<sup>4</sup> Si pubblica solo la parte relativa al Ministero degli affari esteri della Tabella A